



Prefettura di Lodi
Ufficio Territoriale del Governo

Lodi, data del protocollo

Al sig. Questore di
LODI

Al sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri
LODI

Al sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
LODI

Al sig. Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di
LODI

Al Sig. Presidente della Provincia
LODI

Ai Sigg.ri Sindaci della Provincia
LODI

OGGETTO: Decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per a contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19*".

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45, del 23 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per a contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-19*".

Con il suddetto provvedimento d'urgenza sono stati introdotti taluni elementi di novità in tema di mobilità territoriale, attraverso specifiche prescrizioni finalizzate a mitigare e contrastare l'emergenza sanitaria ancora in atto.

L'art. 1 del decreto-legge in commento ha novellato il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19*" (convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74), introducendo, all'art. 1, il comma *16-septies* che, allo scopo di conferire maggiore chiarezza alle vigenti misure di prevenzione e contrasto al coronavirus, ha previsto, anche in via normativa, la classificazione del territorio nazionale in zone (*bianca, gialla, arancione e rossa*), articolate in relazione al differente scenario di rischio epidemiologico.

Il successivo art. 2, comma 1, dispone la proroga al 27 marzo 2021 dei divieti, attualmente vigenti, di spostamento in entrata e uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome. Sulla



Prefettura di Lodi
Ufficio Territoriale del Governo

scorta dei precedenti interventi normativi, la previsione in commento fa salve le consuete circostanze eccezionali (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) e la possibilità di rientro, senza limitazioni territoriali, alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sempre in tema di limitazioni alla mobilità, il comma 2 del medesimo articolo prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Pertanto, riguardo alle modalità di declinazione di tale limitazione alla mobilità, la disposizione in commento - che modifica la precedente disciplina limitatamente alla zona rossa- viene a delineare il seguente quadro:

- nella zona gialla, i suddetti spostamenti possono avvenire con riguardo all'intero territorio regionale;
- nella zona arancione, possono avvenire in ambito solo comunale;
- nella zona rossa, non sono consentiti.

Per quanto riguarda la zona arancione, il comma 3 dello stesso articolo conferma che gli spostamenti possono anche esorbitare l'ambito comunale quando ci si sposta da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e il luogo di destinazione non sia distante più di 30 chilometri da quello di partenza. Sono esclusi da questa fattispecie gli spostamenti verso i comuni capoluogo di provincia.

L'art. 3, infine, nel confermare l'impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 si applichi l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

In merito alle disposizioni illustrate, si raccomanda di garantire il puntuale rispetto delle stesse e di segnalare a questo Ufficio le eventuali criticità che si dovessero riscontrare. I Sindaci vorranno garantire il rispetto anche mediante l'impiego delle Polizie locali.

Il Prefetto
Montella